

Collettamento e depurazione territorio pinerolese pedemontano – prog. 1517 –

Intervento I (Comuni di Airasca, None, Volvera)

Impianto di depurazione di None - rif. APP_73/2015 CIG 6513046F92

Risposte ai quesiti di interesse generale

Aggiornamento al 09/03/2016

Quesito n. 1

Domanda: con riferimento al punto 2.1.1.9.1 Capacità speciale (pag. 7 del Disciplinare di gara), si chiede a codesto spettabile ente, di confermare che un'impresa in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, non debba presentare anche i requisiti richiesti ai progettisti (punto 2.1.1.9.2 c).1) Servizi (pag. 7 del Disciplinare di gara), in quanto è sufficiente che l'attestato riporti la menzione "Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione sino alla classifica" (di importo sufficiente a coprire la somma degli importi di progettazione esecutiva, lavori ed oneri della sicurezza).

Risposta: si conferma.

Quesito n. 2

Domanda: al punto 2.1.1.9.2 c) del disciplinare si indica che i Progettisti devono aver espletato negli ultimi 10 anni servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010 relativi a opere rientranti nella categoria OS22. Poiché l'art. 252 citato al comma 2 indica specificatamente servizi di:

- 1) progetto preliminare, definitivo, esecutivo e piano di sicurezza;
- 2) attività tecnico - amministrative connesse alla progettazione;
- 3) direzione lavori;
- 4) attività tecnico - amministrative connesse alla direzione lavori;
- 5) altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli,

si chiede se i servizi di collaudo tecnico - amministrativo e quelli di collaudo statico relativi a impianti di depurazione sono considerati fra quelli indicati al punto 5) e quindi utilizzabili ai fini del soddisfacimento di quanto richiesto al punto 2.1.1.9.2 c) del disciplinare.

Risposta: si conferma.

Quesito n. 3

Domanda al punto 2.1.1.9.2 c) 1) (pag. 7 del Disciplinare di gara) si chiede ai progettisti l'avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi relativi a opere rientranti nelle seguenti Categorie:

OS22 per un importo globale pari ad €. 13.000.000,00;

OG6 per un importo globale almeno pari a €. 2.500.00,00.

Si chiede di confermare se è corretta l'interpretazione che tali servizi siano corrispondenti alle seguenti classi di progettazione:

IA.01 (ex IIIa) per un importo globale pari ad €. 13.000.000,00;

D.04 (ex VIII) per un importo globale almeno pari a €. 2.500.00,00.

Risposta: Si conferma.

Quesito n. 4

Domanda: relativamente alla cauzione provvisoria da predisporre per la partecipazione alla gara di cui in oggetto, l'art. 2.1.1.15 del Disciplinare di gara cita che la stessa dovrà essere pari al 2% dell'importo lavori, inclusi oneri per la sicurezza e avviamento a base di gara. L'importo risultante da tale indicazione è pari ad € 297.864,40 come indicato all'art. III.1.1) dell'Avviso di gara.

Essendo l'importo totale dell'appalto riportato nel paragrafo "oggetto" del Disciplinare di gara, pari ad € 15.005.000,00, il valore corrispondente della fideiussione (2%) di tale importo risulta di € 300.100,00. Si chiede di confermare il valore dell'importo della cauzione da predisporre per la partecipazione alla gara.

Risposta: Il valore della cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo dei lavori e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 14.619.122,57 + € 274.097,65 = € 14.893.220,22), ammonta ad € 297.864,40, come indicato al punto III.1.1) dell'Avviso di gara.

Quesito n. 5

Domanda: per favorire l'elaborazione della proposta migliorativa, si chiede di poter ricevere gli elaborati grafici posti a base di gara in formato Autocad editabile.

Risposta: Le versioni modificabili dei files degli elaborati grafici in formato editabile, sono disponibili previa prenotazione dei files di interesse all'indirizzo ufficio.gare@smatorino.it e al pagamento della somma di Euro 50,00 caduno seguendo le istruzioni reperibili collegandosi al seguente indirizzo internet: <https://smat-web.smatorino.it/docprogettigare.nsf>.

Quesito n. 6

Domanda: si chiede conferma che i lavori sono quelli relativi al solo "primo lotto" (30.000 a.e.), per un totale di Euro 14.559.122,57 come riportato nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale di Appalto. Dal Computo Metrico Estimativo, che somma a Euro 16.187.630,72, e dalle relative specifiche tecniche (documento DDP) andrebbero quindi stralciate le seguenti voci, oggetto di futura espansione:

91 – 105	per un totale di Euro 170.851,19
200 -207	per un totale di Euro 78.086,78
215	pari a Euro 39.272,04
764 – 776	per un totale di Euro 9.480,19

Rimangono quindi da stralciare, coerentemente con il Piano Economico, Euro 1.330.818,07 dalla voce 197 (Ultrafiltrazione su membrane a fibre cave).

Si chiede conferma che all'interno di tale voce a "corpo" non vadano considerate né i moduli a membrane per l'espansione né i relativi accessori elettromeccanici. Quindi vanno eliminati:

- N. 2 moduli di ultrafiltrazione a fibre cave;
- N. 2 pompe centrifughe sommerse alimentazione moduli di ultrafiltrazione;
- N. 2 pompe volumetriche reversibili per l'estrazione del permeato;
- N. 2 soffianti per la produzione aria compressa (movimentazione e pulizia membrane di ultrafiltrazione);
- Valvole, strumentazione e piping attinenti alle due linee non fornite, come da relativo P&ID.

I rimanenti elettromeccanici (pompe chemicals, produzione aria compressa per strumentazione e servocomandi, pompe di drenaggio e sistema di controllo) andranno forniti invece già dimensionati in previsione della futura espansione.

Risposta: L'appalto riguarda esclusivamente i lavori del PRIMO LOTTO per un totale di Euro 14.559.122,57 come riportato nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli importi in diminuzione rispetto all'importo complessivo del Computo Metrico Estimativo sono correttamente calcolati ed ammontano complessivamente ad Euro 1.628.508,27 come riportato nei documenti progettuali.

Lo stralcio da apportare deve riguardare solamente le opere civili, edili ed elettro-meccaniche della futura espansione denominata SECONDO LOTTO, così come deducibili dagli elaborati grafici e tecnici di progetto e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Quesito n. 7

7.1 Domanda: si chiede conferma del fatto che nel caso in cui alla gara partecipi un' ATI composta da soggetti in possesso di attestazioni SOA – per costruzione e progettazione - coerenti con i requisiti posti a base di gara ed in possesso di parte dei requisiti di progettazione richiesti a pag. 7 del Disciplinare di gara, l'attività di progettazione possa essere assunta/svolta in parte dallo staff tecnico interno di una o più raggruppate ed in parte da un progettista esterno, individuato tra i soggetti di cui all'art. 90 comma 1 del Regolamento Appalti ed indicato ai sensi dell'art. 53 del Codice Appalti, fermo restando il possesso cumulativo – tra staff tecnico interno e progettista esterno – dei requisiti di progettazione di cui a punto 2.1.1.9.2. lett. c) di detto Disciplinare.

7.1 Risposta: i Concorrenti devono dimostrare il possesso dei requisiti per la progettazione con le modalità indicate dall'art. 53/3 d.lgs. 163/2006 (Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. ...).

Dette modalità non costituiscono alternative incompatibili tra loro, si ritiene pertanto legittima la partecipazione di un' ATI che dimostri il possesso dei requisiti per la progettazione parte attraverso il proprio staff tecnico interno e parte attraverso progettista esterno, individuato tra i soggetti di cui all'art' 90/1 dpr 207/2010, indicato in offerta. E ciò in coerenza con quanto previsto dall'art. 92/6 d.P.R. 207/2010.

7.2 Domanda: si chiede di confermare che la presenza del geologo, nell'ambito dell'attività di progettazione, possa essere garantita ricorrendo ad un professionista esterno con il quale venga stipulato un contratto d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

7.2 Risposta: in considerazione che ai sensi degli artt. 35 e 26 d.P.R. 207/2010, il progetto esecutivo deve comprendere anche la relazione geologica e che ai sensi dell'art. 91/3 d.lgs. 163/2006 (richiamato dal disciplinare al par. 2.1.1.7) non è ammesso il subappalto delle attività di progettazione, con l'eccezione delle attività "relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali....", si ritiene che il concorrente possa garantire la presenza del geologo con le stesse modalità previste dall'art. 53/3 d.lgs. 163/2006.

Si ritiene possibile "indicare" in offerta il nominativo del geologo di cui l'operatore intende valersi [e con cui potrà stipulare un contratto d'opera intellettuale] e che, per effetto di tale indicazione, sarà tenuto a sottoscrivere la relazione geologica assumendo la relativa responsabilità ai sensi dell'art. 90/7 d.lgs. 163/2006.

Quesito n. 8

8.1 Domanda: alle voci relative ai soli sotto-criteri 1.3.2 e 1.4.3 del Disciplinare di Gara è scritto: "[...] mediante ridefinizione del lay out interni e degli accessi degli edifici tecnici. Non potrà essere variata la volumetria complessiva fuori terra dei manufatti né la disposizione geometrica generale (per i correttivi nel tracciamento valgono le indicazioni specifiche)"

Si chiede di specificare cosa si intenda, in particolare: per manufatti si intendono tutte le opere civili dell'impianto, ivi comprese le vasche, e non solo gli edifici tecnici oggetto dello specifico elemento di valutazione.

8.1 Risposta: I sottocriteri 1.3.2 ed 1.4.3 sono degli elementi di valutazione specifici della manutenibilità dei macchinari a servizio della sezione indicata e contenuti nei rispettivi edifici tecnici.

A questi ultimi deve, pertanto, essere fatto riferimento per l'eventuale ridefinizione dei lay-out interni e degli accessi, rimanendo il vincolo sulla loro volumetria complessiva fuori terra e sulla disposizione geometrica generale in un contesto di avvenuta autorizzazione del progetto definitivo delle opere.

8.2 Domanda: Non variando la "disposizione geometrica generale" è possibile apportare anche solo modesti adattamenti alla disposizione e al layout in pianta dei manufatti?

8.2 Risposta: Sì, a patto che tali "modesti adattamenti" siano strettamente correlati alla "ingegnerizzazione" del Progetto Definitivo posto a base di gara e non abbiano influenze in merito a quanto già autorizzato in sede di Conferenza dei Servizi.

8.3 Domanda: nell'ottica dell'ottimizzazione del profilo idraulico richiesto, è possibile pensare ad una modifica dell'affondamento delle vasche?

8.3 Risposta: L'eventuale ottimizzazione del profilo idraulico dovrà tenere conto della situazione geognostica, dell'altezza di falda e di tutte le altre indicazioni fornite con gli elaborati di gara.

Quesito n. 9

Domanda: si chiede se è consentito variare la configurazione di una sezione dell'impianto per ottenere maggiori rese di processo della sezione stessa.

Risposta: il progetto definitivo di offerta proposto dal concorrente che verrà sottoposto a valutazione tecnica e valutazione economica secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara è sottoposto ai seguenti vincoli:

- 1) il processo deve necessariamente prevedere la sezione di filtrazione a membrane (comparto MBR), non sono quindi accettabili tecnologie alternative alle membrane quale è il complesso sedimentazione secondaria + filtrazione + disinfezione
- 2) la conferenza dei servizi condotta dall'Autorità d'Ambito ATO 3 Torinese ha autorizzato il progetto definitivo imponendo alcune prescrizioni tecniche.

Tali prescrizioni sono contenute nei documenti posti a base di gara e sono vincolanti nello sviluppo del definitivo di offerta.

Nello specifico:

- a) i disciplinari di avviamento, di collaudo funzionale di gestione speciale sono stati approvati dalla Città Metropolitana di Torino come derivazione e conseguenza della forma e della natura dei processi descritti nel progetto definitivo mandato in autorizzazione.

Pertanto le variazioni al progetto definitivo potrebbero comportare la variazione di uno o tutti i disciplinari.

I nuovi disciplinari devono quindi, se del caso, essere prodotti con il progetto definitivo di offerta e nel cronoprogramma dovrà essere tenuto in considerazione un periodo di 30 giorni per la riverifica dei disciplinari da parte della Città Metropolitana; naturalmente fermo restando il tempo massimo contrattuale e il valore discriminante del cronoprogramma nella valutazione tecnica dell'offerta come descritto dal disciplinare di gara.

- b) Per quanto concerne il Consorzio Irriguo e i canali irrigui, si esclude a priori qualsiasi ipotesi di utilizzo dei canali adiacenti all'impianto per lo scarico dell'impianto. Pertanto il canale di scarico risulta obbligatorio.

- L'ipotesi del riutilizzo può fare parte di una miglioria infrastrutturale apportata dal concorrente in fase di gara. In termini di costi di esercizio aggiuntivi non è ad oggi contemplata dal gestore.
- c) Tutte le prescrizioni di carattere patrimoniale adottate dalla conferenza dei servizi sono vincolanti. Va da sé che anche l'impronta dell'impianto in termini di superfici di esproprio, occupazione e servitù sono vincolanti.
- d) Per quanto concerne il permesso a costruire si ritiene vincolante l'impatto paesaggistico pertanto sono escluse soluzioni tecniche che apportino variazioni sostanziali allo skyline dell'impianto, impatto visivo, prospetti.
- Le superfici coperte e i volumi degli edifici si ritengono vincolanti, fatte salve le variazioni delle forme che si considerano non sostanziali.

Per quanto concerne l'eventuale copertura delle vasche progettate a cielo aperto sono ammesse in una forma amovibile in modo tale da non comportare quindi aumento delle superfici coperte di edifici nel rispetto dei criteri urbanistici del P.R.G.C.

Per quanto riguarda le vasche non è possibile apportare variazioni sostanziali dell'altezza fuori terra. Per quanto riguarda gli edifici il vincolo del P.R.G.C. è di massimo 10,5 m sul piano campagna e il vincolo progettuale continua ad essere l'impatto visivo.

Il lay out delle vasche di ossidazione, nitrificazione può quindi subire variazioni migliorative in fase di progetto definitivo di offerta.

Tali variazioni in termini di volumi devono essere correttamente giustificate dai calcoli di processo nel rispetto delle finalità di progetto in termini di efficienza di rimozione degli inquinanti.

Sono accettate quindi per questo comparto le variazioni di forma delle vasche, di lay out impiantistico e di schema di processo.

- e) Il paragrafo 4 del documento H04: "Prescrizioni per la stesura del progetto offerta" contiene una serie di indicazioni utili per lo sviluppo delle soluzioni migliorative da proporre in fase di offerta.

Quesito n. 10

Domanda: con riferimento al punto 4 del disciplinare di gara "CRITERI DI AGGIUDICAZIONE" ed in particolare al punteggio tecnico 1.3. "SOLUZIONI TECNICHE SEZIONE BIOLOGICA MBR", max p. 12, ed al punto 4 del documento "H04 PRESCRIZIONI PER LA STESURA DEL PROGETTO OFFERTA E DEL PROGETTO ESECUTIVO", si chiede di precisare se la tecnologia MBR prevista nel progetto definitivo deve ritenersi vincolante ai fini della redazione del progetto offerta oppure se i Concorrenti possono proporre tecnologie alternative.

Risposta: vedasi la risposta al quesito n. 9. Si precisa, inoltre, che il processo deve necessariamente prevedere la sezione di filtrazione a membrane (comparto MBR), non sono quindi accettabili tecnologie alternative alle membrane.

Quesito n. 11

Domanda: con riferimento alle risposte al Quesito n° 8 si chiede se, ferma restando la disposizione geometrica generale, sia o meno consentita un'ottimizzazione del profilo idraulico che, tenendo dovutamente conto della situazione geognostica, dell'altezza della falda e di tutte le altre indicazioni fornite con gli elaborati di gara, comporti comunque un "affondamento" delle vasche e quindi ne determini una modifica in riduzione della volumetria fuori terra.

Risposta: vedasi la risposta al quesito n. 9. Si precisa, inoltre, che il lay out delle vasche di ossidazione, nitrificazione può subire variazioni migliorative in fase di progetto definitivo di offerta.

Tali variazioni in termini di volumi devono essere correttamente giustificate dai calcoli di processo nel rispetto delle finalità di progetto in termini di efficienza di rimozione degli inquinanti.

Sono accettate quindi per questo comparto le variazioni di forma delle vasche, di lay out impiantistico e di schema di processo.

Quesito n. 12

Domanda: con riferimento al progetto definitivo approvato posto a base di gara, chiediamo se, nello sviluppo delle varianti migliorative da presentare in fase di gara, è possibile apportare modifiche alla disposizione planimetrica delle vasche e degli edifici al fine della migliore ottimizzazione delle linee di trattamento, nel rispetto delle norme di P.R.G.C. vigente del comune di None (vincoli di rapporto di copertura ed altezza massima fuori terra degli edifici) ed alle prescrizioni di mitigazione ambientale previste dall'elaborato G04.

Risposta: vedasi la risposta al quesito n. 9. Si precisa, inoltre, che per quanto concerne l'eventuale copertura delle vasche progettate a cielo aperto sono ammesse in una forma amovibile in modo tale da non comportare quindi aumento delle superfici coperte di edifici nel rispetto dei criteri urbanistici del P.R.G.C.

Per quanto riguarda le vasche non è possibile apportare variazioni sostanziali dell'altezza fuori terra. Per quanto riguarda gli edifici il vincolo del P.R.G.C. è di massimo 10,5 m sul piano campagna.

Quesito n. 13

Domanda: con riferimento al progetto definitivo approvato posto a base di gara, chiediamo se è possibile apportare variazioni dimensionali planimetriche e volumetriche alle vasche di trattamento nel rispetto delle norme di P.R.G.C. vigente del comune di None (vincoli di rapporto di copertura ed altezza massima fuori terra degli edifici).

Risposta: vedasi la risposta al quesito n. 9. Si precisa, inoltre, che per quanto concerne l'eventuale copertura delle vasche progettate a cielo aperto sono ammesse in una forma amovibile in modo tale da non comportare quindi aumento delle superfici coperte di edifici nel rispetto dei criteri urbanistici del P.R.G.C.

Per quanto riguarda le vasche non è possibile apportare variazioni sostanziali dell'altezza fuori terra. Per quanto riguarda gli edifici il vincolo del P.R.G.C. è di massimo 10,5 m sul piano campagna.

Quesito n. 14

Domanda: si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante una proroga sui tempi di consegna dell'offerta relativa alla procedura di gara richiamata in oggetto pari ad almeno 40 giorni.

Risposta: per motivi organizzativi la proroga richiesta non può essere concessa.

Quesito n. 15

Domanda: nel Disciplinare di Gara per l'appalto di cui in oggetto (pag. 17 e seguenti) e nel documento H04 "Prescrizioni per la stesura del Progetto Offerta e del Progetto Esecutivo" (pag.16 e seguenti), in riferimento alla sezione biologica MBR ed alla linea fanghi si precisa che "non potrà essere variata la volumetria complessiva fuori terra dei manufatti né la disposizione geometrica generale".

Inoltre, sempre nel citato documento H04, si segnala che "alla luce di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi, occorrerà apporre alcune variazioni al progetto definitivo proposto in approvazione", con riferimento, tra l'altro, al recepimento delle istanze delle proprietà confinanti relativamente a correzioni dell'ubicazione delle nuove opere.

Tutto ciò premesso, considerate le richieste contenute nella stessa documentazione di gara in relazione alla proposta di soluzioni migliorative dell'efficienza energetica e funzionale dell'impianto (tra cui anche la realizzazione di ulteriori volumi di stoccaggio per le acque filtrate ed eventuali modifiche al profilo idraulico), si

chiede di chiarire se, nel rispetto delle prescrizioni degli Enti Competenti e delle vigenti normative (comprese le disposizioni locali in materia urbanistica) siano in generale ammesse:

- modifiche della geometria dei singoli comparti impiantistici;
- modifiche della posizione relativa dei singoli manufatti;
- modifiche del lay-out generale dell'impianto;

laddove le stesse permettano di conseguire in modo oggettivamente dimostrabile benefici inerenti gli elementi tecnici oggetto di valutazione descritti alle pagg. 15 e seguenti dello stesso Disciplinare di Gara.

Risposta: vedasi la risposta al quesito n. 9. Si precisa, inoltre, che il lay out delle vasche di ossidazione, nitrificazione può quindi subire variazioni migliorative in fase di progetto definitivo di offerta.

Tali variazioni in termini di volumi devono essere correttamente giustificate dai calcoli di processo nel rispetto delle finalità di progetto in termini di efficienza di rimozione degli inquinanti.

Sono accettate quindi per questo comparto le variazioni di forma delle vasche, di lay out impiantistico e di schema di processo.

Quesito n. 16

Domanda: nell'elaborato grafico 4-EM 03_01 appare la frase: in arrivo dalla disinfezione UV e nel titolo della tavola 2-S-04 PID è riportata la voce UV ma questa non appare da nessun'altra parte compreso nei computi.

Risposta: Nel progetto definitivo a base di gara non è previsto un comparto U.V.

Quesito n. 17

Domanda: a pagina 10 del disciplinare è scritto:

(3) relazione specialistica delle opere aventi funzioni statiche (lunghezza massima 20 cartelle formato A4, Arial 11, interlinea singola); (3.1) eventuali elaborati grafici finalizzati a dimostrare l'eseguibilità e la rispondenza della soluzione proposta alle prescrizioni dei documenti di gara e della normativa di settore vigente (massimo dieci elaborati, formato A1 - schemi, planimetrie, sezioni, ecc....-). Non ci è chiaro quale sia l'oggetto della voce (3) e degli elaborati grafici. Riguarda solo le strutture o anche tutte le vasche con i relativi componenti elettromeccanici?

Risposta: Il citato paragrafo 3 riguarda le opere aventi funzione statica e il sottoparagrafo 3.1 è ad esse riferito. Si fa presente che le opere aventi funzione statica debbono essere correlate alle funzioni depurative ed ai relativi componenti elettromeccanici.

Quesito n. 18

Domanda: premesso che nel progetto definitivo posto a base di gara, con riferimento alle norme del P.R.G.C. vigente del comune di None, le vasche non rientrano nel conteggio della "superficie coperta" utilizzata per il calcolo del rapporto di copertura, si chiede conferma se, analogamente, non debbano essere conteggiate le vasche per il calcolo di cui sopra nell'ipotesi di copertura con sistemi amovibili o con solai piani in calcestruzzo.

Risposta: vedasi la risposta al quesito n. 9. Si precisa che le superfici coperte e i volumi degli edifici si ritengono vincolanti, fatte salve le variazioni delle forme che si considerano non sostanziali. Per quanto concerne l'eventuale copertura delle vasche progettate a cielo aperto sono ammesse in una forma amovibile in modo tale da non comportare quindi aumento delle superfici coperte di edifici nel rispetto dei criteri urbanistici del P.R.G.C.

Quesito n. 19

Domanda: le temperature invernali di 10°C ed estive di 20°C sono quelle dei liquami fognari o le temperature ambiente? Nel secondo caso, quali sono le temperature dei liquami da trattare che condizionano i consumi elettrici?

Risposta: le temperature ambientali del sito di impianto, così come le temperature dei liquami fognari da depurare non sono sede di fenomeni differenti da quanto rispettivamente reperibile nelle banche dati delle temperature ambientali e nelle temperature liquami note in letteratura tecnica. Tali parametri fisici devono essere considerati come vincoli per la stesura dei calcoli di processo nel rispetto delle finalità di progetto in termini di efficienza di rimozione degli inquinanti.

Nello specifico nella "Relazione tecnica di impianto", documento RTI di progetto, sono riportati i criteri adottati come temperatura progetto e temperatura utilizzata per il dimensionamento e richiesta di ossigeno.

Quesito n. 20

Domanda: per il calcolo del consumo elettrico medio della linea fanghi (base annuale) quali sono le temperature da prendere in esame (esempio 100 giorni $t=10\text{ }^{\circ}\text{C}$ - 265 giorni $t=20\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Risposta: le temperature ambientali del sito di impianto, così come le temperature dei liquami fognari da depurare non sono sede di fenomeni differenti da quanto rispettivamente reperibile nelle banche dati delle temperature ambientali e nelle temperature liquami note in letteratura tecnica. Tali parametri fisici devono essere considerati come vincoli per la stesura dei calcoli di processo nel rispetto delle finalità di progetto in termini di efficienza di rimozione degli inquinanti.

Nello specifico nella "Relazione tecnica di impianto", documento RTI di progetto, sono riportati i criteri adottati come temperatura progetto e temperatura utilizzata per il dimensionamento e richiesta di ossigeno.

Quesito n. 21

Domanda: dalle relazioni di calcolo così come nella tavola EM5.01 è riportata una quota del fondo vasca a 236.8 m, corrispondente a un volumetria utile complessiva del comparto biologico (denitrificazione + ossidazione su tre linee) pari a circa:

$$34 \times 33 \times 6.5 \text{WL m} = 7.293 \text{ m}^3$$

Nella tavola S-ST 07_02, sulla base della quale è redatto il computo metrico estimativo delle opere (ad es. voci 65 e 66), così come si evince anche dalla specifica 3.4 (aerazione bacini di ossidazione), il fondo vasca è a quota 238.3 m, con una corrispondente volumetria biologica pari a circa:

$$34 \times 33 \times 5 \text{WL m} = 5.610 \text{ m}^3$$

Con riferimento anche alla possibilità o meno di modificare le volumetrie fuori terra, si richiede quindi se una delle due volumetrie

complessive sopra riportate debba essere ritenuta in qualche modo vincolante, e se sì quale.

Risposta: vedasi la risposta al quesito n. 9. Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda le vasche non è possibile apportare variazioni sostanziali dell'altezza fuori terra. Il lay out delle vasche di ossidazione, nitrificazione può quindi subire variazioni migliorative in fase di progetto definitivo di offerta. Tali variazioni in termini di volumi devono essere correttamente giustificate dai calcoli di processo nel rispetto delle finalità di progetto in termini di efficienza di rimozione degli inquinanti. Sono accettate quindi per questo comparto le variazioni di forma delle vasche, di lay out impiantistico e di schema di processo.

Quesito n. 22

Domanda: il consumo elettrico della linea acque di cui alla voce (23) di pagina 13 del disciplinare a quale temperatura va riferito?

Risposta: le temperature ambientali del sito di impianto, così come le temperature dei liquami fognari da depurare non sono sede di fenomeni differenti da quanto rispettivamente reperibile nelle banche dati delle temperature ambientali e nelle temperature liquami note in letteratura tecnica. Tali parametri fisici devono essere considerati come vincoli per la stesura dei calcoli di processo nel rispetto delle finalità di progetto in termini di efficienza di rimozione degli inquinanti.

Nello specifico nella "Relazione tecnica di impianto", documento RTI di progetto, sono riportati i criteri adottati come temperatura progetto e temperatura utilizzata per il dimensionamento e richiesta di ossigeno.

Secondo tali impostazioni, con gli approfondimenti del caso ove necessario, i consumi elettrici richiesti alla voce 23 di pagina 13 del disciplinare dovranno essere collegati ai dati riportati nella relazione specialistica di processo e calcolo idraulico di cui all'elemento 1 del disciplinare di gara.

Quesito n. 23

Domanda: facendo riferimento alla Tav. S01e alla Tav.EM.2.01, il parco pompe del sollevamento intermedio è costituito da 4 pompe da 780 mc/h e 2 da 1.040mc/h. Le pompe riportate alla voce 373 dell'elenco prezzi sono le seguenti: n°3 da 410 mc/h - n°2 da 1.000 mc/h - n°2 da 780 mc/h. Quali sono i gruppi di pompaggio corretti?

Le pompe di sollevamento intermedio indicate a pagina 21 di RTI sono:

2 da 780 mc/h a 8,8 m

2 da 780 mc/h a 9,9 m

2 da 1.040 mc/h a 7 m.

Le pompe da computo sono:

3 da 410 mc/h a 8,8 m

2 da 1.000 mc/h a 9 m

2 da 695 mc/h a 10,9 m.

Nei disegni le pompe sono 6. Quali sono le pompe corrette?

Si chiede un chiarimento circa il significato della miglioria sul profilo idraulico della linea acque che riporta la frase: *mediante riduzione al minimo indispensabile del numero...*?

Risposta: Il numero di pompe relativo alla soluzione proposta deriva da quanto riportato nel disciplinare di gara per l'elemento 4, flessibilità di esercizio ovvero evidenziare gli aspetti salienti della soluzione proposta e, in particolare, quelli ritenuti migliorativi rispetto al progetto a base di gara. Nello specifico dovrà essere indicata la portata idraulica trattabile con un'unità in fuori servizio (per grigliatura, sollevamento, pompaggi) dove non presente unità di riserva attiva, prediligendo eventuali ridondanze e riserve (di portata sollevabile, prevalenza).

Quesito n. 24

Domanda: nella "Relazione Tecnica Impianto di Depurazione", documento n° RTI, al paragrafo 5.2.5 "Trattamento biologico – sistemi MBR" e precisamente a pagina 25, sono esplicitate le rese di rimozione di COD, BOD5 e solidi sospesi (SS 50%, COD 35%, BOD5 20%) attribuite ai trattamenti primari (grigliatura grossolana, dissabbiatura e grigliatura fine) e utilizzate in sede di dimensionamento del comparto biologico.

Considerato che la percentuale di rimozione indicata per i solidi sospesi (50%) determina una quantità rilevante di kgSS/d ad alta putrescibilità, di difficile smaltimento in assenza di un adeguato trattamento di stabilizzazione.

Considerato inoltre che l'adozione delle rese di rimozione indicate per i pre-trattamenti comporta un sostanziale sgravio rispetto al processo biologico, con significative ricadute circa i consumi energetici di quest'ultimo e della stabilizzazione aerobica dei fanghi di supero.

Tutto ciò considerato, affinché sia possibile garantire una coerenza complessiva dell'offerta, si chiede di confermare se le rese di rimozione dei carichi inquinanti indicate al paragrafo 5.2.5 del documento n° RTI del progetto definitivo in relazione alla filiera di trattamento descritta siano da assumere come dati di progetto in ingresso al trattamento biologico ovvero siano a discrezione del concorrente;

1. il dimensionamento e il calcolo dei consumi energetici relativi all'impianto biologico debbano essere coerenti con le rese di rimozione indicate al paragrafo 5.2.5 del documento N° RTI posto a base di gara ovvero a discrezione del concorrente;

2. i quantitativi di solidi sospesi, di cui si attende la separazione nei pretrattamenti nell'ipotesi che, potenzialmente, possano fornire prestazioni di rimozione del carico organico dell'ordine di quelle sopra indicate, debbano essere successivamente inviati ad un trattamento adeguato (stabilizzazione aerobica o stabilizzazione anaerobica) per la rimozione di detta frazione organica putrescibile;

3. il dimensionamento della linea fanghi e il calcolo del consumo energetico di questa stessa sezione debbano, quindi, tener conto anche dell'apporto di materiale organico di cui al precedente punto 3.

Risposta: secondo l'impostazione di quanto recitato dal disciplinare (in particolare all'elemento 1), laddove il concorrente ritenga di apportare migliorie, le stesse dovranno essere sviluppate ad un livello tecnico tale da consentire alla commissione aggiudicatrice di valutarle approfonditamente in tutti i loro aspetti, pertanto nello specifico caso, le citate rese di rimozione possono essere a discrezione del concorrente, così come i trattamenti ed i dimensionamenti conseguenti. Rimane inteso che debbono essere soddisfatte le finalità depurative di progetto.

Quesito n. 25

Domanda: si chiede se è consentito, con opportuna motivazione, variare l'ordine di alcuni elementi nella filiera depurativa di una sezione finalizzata a migliorare la funzionalità della sezione stessa. A puro titolo di esempio: postispessimento al posto di preispessimento

Risposta: vedasi la risposta al quesito n. 9. Si precisa, inoltre, che secondo l'impostazione di quanto recitato dal disciplinare (in particolare all'elemento 1) laddove il concorrente ritenga di apportare migliorie, le stesse dovranno essere sviluppate ad un livello tecnico tale da consentire alla commissione aggiudicatrice di valutarle approfonditamente in tutti i loro aspetti, pertanto nello specifico l'ispessimento può essere modificato.

Quesito n. 26

Domanda: si chiede di confermare se la qualificazione della progettazione menzionata sull'attestazione deve essere di classifica VII.

Risposta: si ritiene che, se l'operatore economico intende concorrere dimostrando il possesso dei requisiti speciali attraverso unica attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione, considerati i valori indicati a pag. 1 del disciplinare e quanto previsto al par. 2.1.1.9.1. (l'attestazione dovrà essere in classifica adeguata a coprire la somma degli importi di progettazione esecutiva, lavori ed oneri della sicurezza), la classifica sia la VII. Si richiama, in ogni caso, l'art. 92.6 dpr 207/2010 per quanto riguarda lo staff di progettazione.

Quesito n. 27

Domanda: facendo riferimento alla risposta al quesito n. 7.2, con la presente la sottoscritta impresa partecipante alla gara di cui in oggetto in qualità di mandataria di una costituenda ATI, per la redazione della progettazione esecutiva delle opere, indicherà idonea società di ingegneria per il rispetto dei requisiti richiesti dal Disciplinare.

Si chiede se la presenza del geologo può essere indicato dalla stessa società di ingegneria stipulando in caso di aggiudicazione dell'appalto idoneo contratto intellettuale per la redazione della relazione geologica oppure

se il professionista geologo deve essere” indicato” come secondo professionista in questo caso, oltre alla suddetta società di ingegneria, dalla costituenda ATI.

Inoltre, qualora la costituenda ATI, optasse per la redazione della progettazione esecutiva “indicando” un costituendo RTP di professionisti, tra cui la presenza del geologo come mandante, ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del codice, per tali raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g) del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione (giovane professionista).

In questo caso, il geologo può essere inserito come giovane professionista?

Risposta: si ritiene che il professionista geologo debba essere “indicato” dalla costituenda ATI e non dalla società di ingegneria, a sua volta indicata dall’operatore concorrente, in quanto in quest’ultimo caso potrebbe configurarsi subappalto non ammesso per le prestazioni relative alla relazione geologica.

Ai fini del soddisfacimento dell’art. 253/5 dpr 207/2010 non è necessario avere come “associato” un professionista abilitato da meno di cinque anni, essendo sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la “presenza” di un giovane professionista con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza; per contro è necessario che il giovane professionista sia effettivamente qualificabile come “progettista”.

Scopo della disposizione è infatti quello di consentire l’acquisizione di esperienza professionale e lavorativa attraverso la partecipazione al servizio di progettazione oggetto di affidamento e la cooperazione con il gruppo di lavoro affidatario.

In questo quadro l’individuazione di un geologo quale “giovane professionista” non soddisfa la finalità della norma in quanto non garantisce la compartecipazione al servizio di progettazione. La relazione geologica è, sì, parte del progetto, ma ne costituisce allegato.

Quesito n. 28

Domanda: con riferimento a quanto disciplinato dall’art 37 del Capitolato Speciale d’Appalto “Garanzia pro rata” si chiede conferma se il costo massimo garantito per la sostituzione delle membrane in tutto il periodo di garanzia Pro rata debba essere riportato negli elaborati tecnici e se, in caso di risposta affermativa, come lo stesso sia oggetto di valutazione stante i criteri di attribuzione dei punteggi di cui all’art.4 Criteri di Aggregazione – elemento 5 – Garanzia membrane.

Risposta: considerato che la garanzia pro-rata (estensione con onere ripartito tra committente e appaltatore/fornitore) rappresenta opzione attivabile a discrezione della stazione appaltante, considerato inoltre che la valutazione del mero costo al mq di cui all’art. 37 CSA (pag. 40) non correlato agli altri elementi (qualità delle membrane anche in relazione al progetto complessivo e loro costo) potrebbe condurre ad effetti distorsivi, con l’elemento 5.2 la stazione appaltante non ha coerentemente inteso valorizzare tale costo, ma solo l’estensione della garanzia in termini di disponibilità dell’appaltatore ad eseguire le stesse prestazioni manutentive/sostitutive (attribuendo infatti un solo punto); ne consegue che l’indicazione del costo a mq non è soggetta a valutazione. Tale indicazione peraltro, costituendo valore di riferimento per definire in caso di guasto nel periodo di garanzia pro-rata l’onere a carico dell’appaltatore, va resa e può essere utilmente inserita nella Busta 3.

Quesito n. 29

Domanda: nel bando, nel capitolato e nel quadro economico, l’importo dei lavori in appalto è di € 14.559.122,57 (al netto dell’avviamento di € 60.000,00) - nel computo metrico estimativo è di € 16.187.630,72 (al netto dell’avviamento di € 60.000). Si chiede conferma dell’importo dei lavori in appalto.

Risposta: si conferma che l’importo dei lavori in appalto è di € 14.559.122,57 (al netto dell’avviamento di € 60.000,00). In sede di autorizzazione è stato necessario presentare l’impianto nella configurazione finale, mentre, come esplicitato nei documenti di gara, il progetto posto in appalto si riferisce ad un primo intervento

funzionale, demandando ad un successivo intervento (non oggetto di questo appalto) il completamento a 50.000 a.e.

Quesito n. 30

Domanda: sono previsti presa visione e sopralluogo con rilascio di certificazione?

Risposta: per la presa visione degli elaborati presso la sede SMAT (e/o per l'eventuale loro acquisto) e per l'avvenuto sopralluogo non viene rilasciata alcuna certificazione; per la partecipazione alla gara sono a carico dei partecipanti gli obblighi derivanti dall'accettazione delle condizioni che regolano l'appalto in conformità a quanto previsto al punto 2.1.1.10 del Disciplinare di Gara.

Quesito n. 31

Domanda: l'eventuale impresa cooptata della scrivente oltre a dichiarare il possesso di tutti i requisiti previsti e che svolgerà meno del 20% delle lavorazioni, deve:

- a) presentare domanda di partecipazione
- b) sottoscrivere l'offerta
- c) conferire mandato alla capogruppo

Si chiede inoltre se la cauzione provvisoria sotto forma di fidejussione debba essere intestata alla sola impresa concorrente oppure sia alla concorrente che alla cooptata

Risposta: la cooptazione è disciplinata dall'art. 92/5 dpr 207/2010 secondo cui *“se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati”*. Tale istituto - con i relativi effetti sulle modalità di partecipazione alla gara - è stato oggetto di opposte interpretazioni. **In sintesi:**

1) secondo un primo orientamento vi è sostanziale diversità tra l'“associazione per cooptazione” e l'“associazione temporanea d'impresa”: il cooptato, privo dei requisiti di qualificazione prescritti dalla legge di gara, non è offerente, non è contraente, non presta garanzie, non può subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori (CdS 115/2012; CdS 3344/2014; CdS 4396/2015, CdS 4270/2013). La cooptazione opera, infatti, esclusivamente in fase esecutiva e, in gara, deve fondarsi su una dichiarazione espressa, inequivoca e certa del concorrente al fine di non eludere la disciplina inderogabile in tema di qualificazione e partecipazione (Tar Napoli 3209/2015);

2) secondo altro orientamento (CdS, VI, 5749/2012, CdS, V 264/2016) l'“associazione in cooptazione” è una forma speciale, sia pure attenuata, di ATI: l'impresa cooptata è componente, sebbene non necessaria, dell'ATI, con la conseguenza che anche la cooptata deve sottoscrivere l'offerta e dichiarare e dimostrare il possesso dei requisiti generali e speciali, nel rispetto dell'art. 92/5 dpr 207/2010.;

SMAT, anche considerato che la legge di gara non detta prescrizioni in ordine all'istituto in esame, ritiene di aderire all'orientamento sub. 1.), maggioritario, per il quale l'impresa cooptata non assume qualità di concorrente e contraente, con quanto ne consegue in ordine:

- alla necessità per il concorrente di manifestare in modo chiaro, espresso ed inequivoco, la volontà di ricorrere alla cooptazione in presenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 92/5 citato;
- alla non necessità per la cooptata di presentare domanda di partecipazione, di sottoscrivere l'offerta, di conferire mandato alla capogruppo e di essere intestataria della fidejussione per cauzione provvisoria.

Quesito n. 32

Domanda: si chiede di precisare, per quanto concerne l'Offerta Tecnica, relativamente agli elementi 1.2 – 1.3 – 1.4 quante pagine debba contenere ogni sub-elemento.

Risposta: relativamente agli elementi 1.2., 1.3, e 1.4 si conferma la lunghezza massima indicata per ciascuno degli elementi: 1.2 (max 10 cartelle – 20 pagine) 1.3 (max 8 cartelle – 16 pagine); 1.4 (max 6 cartelle – 12 pagine) da ripartire tra i vari sub-elementi.

Quesito n. 33

Domanda: con l'art. 16 della legge n. 221 del 28/12/2015 sono state apportate alcune modifiche all'art. 75 del D.Lgs 163/2006, stabilendo per le gare di lavori, servizi e forniture, la possibilità di una ulteriore riduzione dell'importo della garanzia provvisoria e definitiva del 20%, qualora l'operatore economico fosse in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001; SI CHIEDE se, essendo in possesso della suddetta certificazione, la cauzione richiesta per la partecipazione all'appalto in oggetto può essere ridotta di un ulteriore 20% come previsto dal menzionato art. 16 della L.221/2015.

Risposta: no. La Legge n. 221 è stata pubblicata in data successiva a quella di pubblicazione del bando.

Quesito n. 34

Domanda: si chiede di confermare che non è necessario procedere a generare apposito PassOE .

Risposta: si conferma. La procedura di gara in oggetto è esclusa dall'applicazione del sistema AVCPASS, in quanto l'appalto, rientrante nei c.d. "settori speciali", è disciplinato dalle norme di cui alla parte terza del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Quesito n. 35

Domanda: si chiede di confermare che la dichiarazione, allegato C, debba essere resa dal fornitore e non dal produttore di Membrane di ultrafiltrazione.

Risposta: si conferma. La dichiarazione di cui all'Allegato C al disciplinare di gara dovrà essere resa dal Fornitore delle membrane.

Quesito n. 36

Domanda: per quanto riguarda l'offerta tecnica, a pag. 10 del disciplinare, relativamente all'elemento 1.1, al punto 5, si richiedono le "specifiche tecniche con caratteristiche di dettaglio". Si tratta di una relazione in formato a4? Di quante cartelle?

Risposta: di norma le specifiche tecniche sono riportate su apposite schede. Non sono definiti dal disciplinare di gara formati e dimensioni che, pertanto, possono essere liberamente scelti dai concorrenti.

Quesito n. 37

Domanda: si chiede se l'Allegato A1 al disciplinare di gara debba essere compilato dal progettista indicato o dall'impresa che intende partecipare all'appalto.

Risposta: tutte le dichiarazioni richieste per comprovare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, contenute nel modello "Allegato A1" al disciplinare di gara, devono essere rese sia dall'impresa concorrente che dal progettista eventualmente indicato dalla stessa per l'esecuzione delle attività di progettazione.